

Quanto all'asserita impossibilità per la Polizia municipale, una volta notificato il verbale, di prendere decisioni in merito, si ritiene che ciò contrasti con il dettato normativo anche alla luce della circostanza che l'atto non è stato ancora oggetto di impugnazione ex art. 203 ovvero 204 del codice della strada e dunque non è ancora entrato nella disponibilità dell'autorità terza deputata alla decisione del ricorso (Prefetto o Giudice di pace).

A ciò si aggiunga che non sussistono le condizioni affinché il verbale in questione possa divenire titolo esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 203 del codice della strada.

Pertanto anche nella pratica si assiste all'emissione di verbali che annullano e sostituiscono i precedenti e ciò non per mere irregolarità o per integrazioni ma per epurare un vizio sostanziale (nella specie, la motivazione della mancata contestazione immediata, doc. 1-2). Nonostante quanto evidenziato esuli dalla fattispecie in questione, si ha una conferma del potere della Polizia municipale di agire in autotutela successivamente alla notifica del verbale.

A fortiori, come confermato anche dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. n. M/2413/11 del 2003, il potere di adottare l'atto di ritiro viene esercitato anche nel caso di atti endoprocedimentali illegittimi, quali, in materia di codice della strada, il preavviso di accertamento di violazione.

In virtù di quanto sinora esposto, si ritiene che nei confronti di un verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada, non impugnato, l'amministrazione possa sempre esercitare lo *ius poenitendi*.

Ricorrendo uno dei vizi di legittimità delineati dall'art. 26 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato) e sussistendo una ragione di interesse pubblico, l'atto può essere annullato.

In particolare, ai fini di una corretta valutazione dell'esistenza dell'interesse pubblico all'annullamento dell'atto, l'amministrazione dovrà tener conto anche della circostanza che la propria attività è costituzionalmente orientata secondo i canoni dell'imparzialità e del buon andamento (art. 97 Cost.) ed è retta dai principi generali dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 così come modificato dall'art. 1 della legge n. 15/2005.

Risponde dunque all'interesse pubblico l'annullamento d'ufficio improntato a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza nonché di proporzionalità dell'azione amministrativa.

Tanto premesso, il sig. Pier Luigi Ciolli, mio tramite, rinnova la richiesta di annullamento d'ufficio del verbale in oggetto, da comunicarsi entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente.

Cordiali saluti
Firenze, 10 maggio 2010



Dott. Marcello Viganò

Allegati

1. Verbale di accertamento della Polizia municipale di Castellina in Chianti.
2. Verbale di annullamento e sostituzione.

e-mail marcellovigano@pec.ordineavvocatifirenze.it
via San Niccolò, 21 - 50125 Firenze
telefoni 055 2340597 - 329 3266512 telefax 055 2346925